

PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII - IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA (Classe L/SNT2 ex D.M. 270/04) -(SEDE DI ANCONA)

Art. 32- Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento si applica alle attività didattiche del corso di laurea in Fisioterapia, appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione – L/SNT2, attivato presso l'Università Politecnica delle Marche. Il CdL in Fisioterapia afferisce in maniera eguale a tutti i Dipartimenti della Facoltà di Medicina; il Dipartimento di riferimento è quello di Medicina Sperimentale e Clinica.
2. Il Corso di Laurea triennale consente il conferimento della Laurea in Fisioterapia, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.
3. Le informazioni relative al Profilo professionale, agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati e agli obiettivi formativi specifici sono riportati nella Scheda Unica Annuale, aggiornata annualmente.

Art. 33 – Modalità di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'accesso al corso di Laurea è a numero programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264/1999 ed avviene mediante prova scritta (quesiti a risposta multipla).
3. La prova di ammissione è predisposta annualmente dalla Facoltà secondo le modalità e la tempistica indicate dal MIUR, rese note attraverso il sito web di Ateneo. Di norma, essa consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.
4. La prova, oltre che selettiva, è altresì diretta a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Agli studenti ammessi che nella prova di ammissione non abbiano fornito almeno il 20% di risposte corrette per una o più delle tre discipline di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per ciascuna disciplina in cui la formazione sia risultata carente.
5. Gli OFA vengono soddisfatti mediante la frequenza ai corsi di recupero allestiti dalla Facoltà, durante l'anno accademico, in modalità e-learning o con altra metodologia didattica. La mancata frequenza ad almeno il 70% delle attività di recupero pianificate comporta l'impossibilità di sostenere gli esami del I anno.

Art. 34- Organizzazione didattica del corso

1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea in Fisioterapia è di tre anni.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi, il corso di laurea prevede 180 CFU complessivi, di cui 96 dedicati ad attività didattiche di base e caratterizzanti, 60 di tirocinio clinico professionalizzante e 24 di attività didattiche altre, opzionali, laboratorio professionale, conoscenze linguistiche, informatiche e preparazione tesi. Tutti gli insegnamenti (13 corsi integrati cui afferiscono almeno due moduli didattici, 3 Laboratori, e attività seminariali) sono distribuiti in semestri. Il tirocinio è svolto a partire dal secondo semestre del I anno, in alternanza alle attività didattiche frontali.
3. Ad ogni CFU corrisponde un impegno richiesto allo studente di 25 ore; tutti i moduli didattici, le attività seminariali e le attività didattiche elettive prevedono 10 ore di lezione frontale, e 15 di studio individuale o studio guida. La descrizione delle attività di laboratorio e tirocinio alla quale vengono dedicate 25 ore per ogni CFU viene dettagliata nella disciplina regolamentare allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 35 - Percorso formativo e articolazione didattica

1. Il presente Regolamento si completa con il documento predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla relativa coorte di studenti ed allegato al presente Regolamento (Allegato 2).
2. Nell'Allegato 2 sono definite per il Corso di laurea:
 - a. le attività formative proposte,
 - b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative,
 - c. i CFU assegnati a ciascuna attività formativa,
 - d. l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa,
 - e. il periodo di erogazione (semestre o annualità),
 - f. la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
3. Nelle [schede di insegnamento](#) sono inoltre descritti : i prerequisiti, i risultati di apprendimento attesi, il programma, le modalità di insegnamento e di accertamento delle conoscenze.
4. Il Corso di Laurea in Fisioterapia non prevede piani di studio a scelta dello studente. Le uniche attività formative che vengono lasciate alla libera scelta degli studenti sono le attività didattiche elettive (ADE). La scelta delle ADE, avviene entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di studi. Il numero complessivo delle ADE è pari a 6 CFU per l'intero corso di studi.

Art.36 - Obblighi di frequenza

1. Tutte le attività formative (di base, caratterizzanti, affini, integrative, elettive, professionalizzanti) attivate nel Corso di studio prevedono l'obbligo di frequenza. Potranno essere concordate con i singoli docenti eventuali modalità di recupero alla frequenza delle attività teoriche nei casi di mobilità internazionale o di gravi e giustificate motivazioni valutate ed approvate dal Consiglio di Corso di Studi.

Art. 37 – Propedeuticità

1. Le propedeuticità sono di seguito riportate:

| Non si può sostenere | Se non si è superato |
|---|---|
| Scienze del movimento Scienze biomediche 2 | Scienze biomediche 1 |
| Gli esami del 2° e 3° anno | Scienze biomediche 1 Scienze biomediche 2 Scienze del movimento |
| L'esame di tirocinio del II anno | Laboratorio di terapia strumentale e manuale |

2. Ai fini del passaggio all'anno successivo occorre aver superato l'esame annuale di tirocinio.

Art. 38 - Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite dall'Art. 26 del presente Regolamento didattico – Norme comuni, e meglio dettagliate nell'[Istruzione Operativa dell'Erogazione servizio formativo](#) (IO03 SPFM03).

Il contenuto dell'allegato 2 è reperibile al sito della [Facoltà](#).